

**CONSORZIO COMPrensORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**
Sede Legale: Comune di Fara Filiorum Petri

SEDUTA DEL 02/01/2015 N.RO 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO: Insequestrabilità ed impignorabilità delle somme giacenti presso il
Tesoriere e relative al 1^ SEMESTRE 2015**

L'anno Duemilaquindici, il giorno due del mese di gennaio dalle ore 15,00, in Fara F.P., convocato nei modi e forme di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera n.8 del 16/10/2014 dell'Assemblea, nelle persone dei Sigg.ri:

			Presente	Assente
1	Piergiuseppe Mammarella	Presidente	X	
2	Katja Baboro	V. Presidente		X
3	Camillo D'Onofrio	Componente	X	
4	Alfonso Pirozzi	Componente	X	
5	Marcello Salerno	Componente		X

E' presente il Direttore Generale Ing. Peppino Grosso, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione N^ 61 del 04/09/13.

Il Direttore Generale Ing. Peppino Grosso esercita anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Fara Filiorum Petri il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale;

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'art. 159 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Considerato che gli enti locali assumono normalmente obbligazioni di diritto privato nei confronti di terzi per lo svolgimento delle proprie attività e che soggiacciono, al pari di qualsiasi persona fisica e giuridica, al principio generale dell'art. 2740 cod. civ.;

Visto in particolare l'art. 2740 comma 2 del cod. civ.;

Rilevato che:

- in caso di condanna al pagamento di somme di denaro, la posizione della P.A. non é diversa da quella di ogni altro debitore, con conseguente ammissibilità dell'azione esecutiva per espropriazione (Cass. civ. n. 4496 del 10.7.1986);
- le limitazioni alla responsabilità patrimoniale che la legge prevede in favore delle P.A. riguardano i beni c.d. indisponibili, sia immobili che mobili, che non possono essere sottratti alla disponibilità del soggetto pubblico senza pregiudizio per la collettività in quanto gravati da vincoli di destinazione;
- mentre i beni immobili indisponibili ed il relativo regime giuridico sono individuati dal codice civile agli artt. 826 e ss., per il denaro e per gli altri valori mobiliari occorre riferirsi in particolare all'art. 159;

Visto l'art. 159 del T.U. n. 267/00, il quale detta disposizioni in ordine alle procedure di esecuzione forzata ed espropriazione forzata, prevedendo che le somme destinate ai servizi che si andranno a specificare non sono soggette alle procedure di esecuzione ed espropriazione forzata;


Dato atto che la procedura esecutiva non può svolgersi nei confronti delle somme destinate:

- a) al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i 3 mesi successivi;
- b) al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) all'espletamento dei servizi locali indispensabili;
 - raccolta rifiuti;
 - smaltimento dei rifiuti;
 - adeguamento della discarica consortile (destinata per oltre un decennio allo smaltimento degli stessi rifiuti) alle norme di legge;
 - gestione post trentennale della medesima discarica;

Considerato che fra le attività ed i servizi predetti possono essere annoverate le seguenti somme:

- Somme necessarie per la copertura della discarica consortile € 24.625,16
- per il completamento della Stazione ecologica: € 5.500,00
- per il completamento dell'impianto di Biogas € 28.000,00
- per la copertura definitiva della discarica consortile - 1° lotto del capping: € 365.000,00
- per il consolidamento della discarica, lavori di somma urgenza € 160.000,00

Considerato, peraltro, che le somme relative all'impianto di Biogas godono del contributo regionale e sono vincolate alla realizzazione della suddetta opera;



Preso atto che a tutt'oggi, tenuto conto che nell'attuale normativa vigente in materia di consorzi, assume particolare rilievo la distinzione introdotta tra consorzi di funzioni e consorzi di servizi, che trae origine dalla previsione legislativa secondo cui i consorzi di funzione devono essere soppressi, art.2 comma 186 lett. E) della legge 23.12.2009 N^191 come modificato dalla legge 26.03.2010 N^42;

Dato atto che a tal proposito la Corte dei Conti è intervenuta fornendo specifici elementi di distinzione tra i consorzi di funzione ed i consorzi di servizi al fine di delineare una univoca interpretazione della previsione contenuta nella legge citata;

Dato atto che, secondo l'interpretazione resa dalla Corte dei Conti, rientra nella categoria dei consorzi di servizi gli organismi consortili che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ed i servizi strumentali a più enti territoriali e pertanto la concreta tipologia va individuata compiendo una ricognizione delle norme settoriali, nonché valorizzando le previsioni contenute nello statuto consortile dell'organismo partecipato (Corte dei conti – Sez. Lombardia 30.12.2010 N^1082);

Rilevato che il Consorzio comprensoriale del Chietino è stato costituito ai sensi della L.R. n^74/1988 in applicazione del D.P.R.n^915/1986, oggi sostituito dalle ulteriori norme che si sono succedute in materia e dato atto che trattasi di normativa settoriale;

Ricordato che nel caso di specie, il Consorzio è stato costituito ai sensi dell'art.24 della legge N^142/1990, oggi trasfuso nell'art.31 del TUEL per la gestione associata del servizio degli impianti RSU, come si evince dal comma 3 dell'art.1 dello Statuto Consortile;

Preso atto che dall'esame dell'art. 31 TUEL gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili;


Visto il D.M. dell'Interno 28/05/1993, art. 1, il quale, nell'individuare i servizi locali indispensabili dei Comuni ai fini della quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata, ha inserito tra questi il servizio di igiene ambientale;

Rilevato che gli Uffici del Consorzio hanno provveduto ad individuare le somme che per il primo semestre 2015 non possono essere soggette ad esecuzione forzata come di seguito elencate:

SERVIZI	SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE
1- Personale + oneri riflessi	€. 20.000
2- Rate di mutuo	€. 34.164,00
3- Organi istituzionali	€. 22.200,00
4- Amministrazione generale	€. 18.500,00
5- Gestione post-chiusura discarica	€. 150.000,00
6- Copertura def. della discarica- 1°lotto	€. 365.000,00
7- Completamento Stazione Ecologica	€. 5.500,00
8- Completamento Impianto Biogas	€. 28.000,00
9- Consolidamento discarica – lavori di somma urgenza	€.160.000,00
TOTALE	643.364,00

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Consortile;



Sentito il parere favorevole del Direttore Generale


Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di quantificare presumibilmente in Euro 643.364,00 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 1^ semestre 2015, con effetto dal 1^ gennaio 2015 al 30 giugno 2015;
- 2) di precisare esplicitamente che le somme indicate, che saranno disponibili presso il Tesoriere per il suddetto semestre, sono insequestrabili ed impignorabili;
- 3) di disporre la notifica immediata ed urgente del presente atto al Tesoriere Comunale per quanto di competenza;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, visto l'esito unanime della votazione all'uopo espletato.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL DIRETTORE GENERALE



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

